

IPOTESI DI ACCORDO RELATIVO ALLA DISTRIBUZIONE DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE DELL'A.D. ANNO 2009

PARTE I CAMPO DI APPLICAZIONE E DURATA DELL'ACCORDO

Art. 1 (Durata e campo di applicazione)

1. Le parti convengono che il presente Accordo abbia efficacia dal 1° gennaio 2009 fino alla sottoscrizione del successivo, e si riferisca al solo personale civile del Comparto Ministeri delle Aree prima, seconda e terza in servizio presso gli Enti del Ministero della Difesa.
2. Il presente Accordo non si applica al personale comunque in servizio presso gli Enti attribuiti alla gestione dell'Agenzia Industrie Difesa e al personale destinatario dell'indennità accessoria di diretta collaborazione prevista dall'art. 8, comma 10, D.P.R. 14.5.2001, n. 241.

Art. 2 (Ammontare del fondo)

1. Le parti rilevano che l'ammontare del Fondo Unico di Amministrazione stanziato sul capitolo 1375 per l'esercizio finanziario 2009, è pari a complessivi € 72.634.789,00 al lordo degli oneri datoriali. Per la distribuzione di tale ammontare si rinvia ai successivi articoli: 3 (Fondo AID); 4 (posizioni organizzative); 11 (particolari posizioni di lavoro, turni, reperibilità); 12 (FUS).
2. A tale ammontare si aggiungono le risorse che perverranno al FUA in relazione ai risparmi che andranno a costituire la parte variabile del Fondo, gli incrementi previsti dal CCNL 23 gennaio 2009 e le somme derivanti dalla applicazione delle leggi 133/2008 e 14/2009. Per la distribuzione di dette ulteriori risorse si rinvia al successivo art. 13.

Art. 3 (Determinazione del Fondo dell'Agenzia Industrie Difesa)

1. Le parti al fine di mantenere invariata la proporzione esistente tra il FUA della Difesa ed il Fondo dell'Agenzia Industrie Difesa, concordano di determinare l'ammontare di questo ultimo, adottando il medesimo parametro di riferimento utilizzato nel precedente esercizio.
2. La quantificazione, per tanto, delle risorse che alimentano il Fondo A.I.D. è determinata nella misura del 4,57% del FUA.
Tale aliquota, riferita alla parte di FUA attualmente disponibile, indicata al precedente art. 2, comma 1 (€ 72.634.789,00), consente di determinare l'ammontare del Fondo dell'AID nella misura di € 3.319.410,00.
3. In sede di ripartizione delle somme che confluiranno nel FUA ai sensi del successivo art. 13, la predetta somma potrà essere integrata con apposito conguaglio atto ad assicurare alle Unità Produttive dell'AID lo stesso Fondo Unico di Sede pro capite medio riconosciuto agli Enti della Difesa.
4. All'utilizzo di dette risorse, che l'A.D. assegnerà compatibilmente con le esigenze di bilancio, l'Agenzia provvederà con un apposito Accordo con le OO.SS..

Handwritten signatures and stamps of the Ministry of Defense and the Agency for Defense Industries. The signatures are in black ink and include the names of the representatives of each party. There are also some handwritten notes and initials.

Ministero della Difesa - Accordo per la distribuzione del FUA 2009

Parte II
POSIZIONI ORGANIZZATIVE

Art. 4

(Criteri per il riconoscimento delle posizioni organizzative e quantificazione della spesa)

1. Per quanto concerne le posizioni organizzative le parti si impegnano a ridefinirne la disciplina in sede di stesura di un apposito Contratto Integrativo di Amministrazione da concludere entro il prossimo mese di novembre con efficacia dal 1° gennaio 2010, in armonia anche con gli sviluppi normativi in corso previsti dalle leggi 27 febbraio 2009, n. 14, e 4 marzo 2009, n. 15. Nelle more della definizione di cui sopra, al fine di evitare una vacanza normativa dell'istituto delle p.o., le parti confermano per l'esercizio 2009 i criteri provvisori adottati nell'Accordo sul FUA 2008 e per tanto ad esso rinviano per quanto riguarda la disciplina dell'istituto in parola.
2. Per quanto concerne la quantificazione degli oneri della spesa relativa all'istituto delle P.O. viene confermato l'importo previsto nei precedenti anni, pari ad € 2.752.409,00 al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro.
3. Nelle more della definizione dell'Accordo previsto al precedente comma 1 il riconoscimento delle posizioni organizzative verrà operato previa informazione ed eventuale confronto con le OO.SS. nazionali.

Art. 5

(Conferma dei criteri 2008)

1. In relazione a quanto concordato nel precedente articolo, i criteri per il riconoscimento delle PO 2009 sono confermati, con gli opportuni aggiornamenti, come di seguito indicato.
2. Le parti concordano di distinguere dette posizioni organizzative, tutte da conferire esclusivamente al personale della terza area, in tre distinte categorie. Tale distinzione viene operata in base alla rilevanza degli incarichi organicamente previsti per il personale della terza area indicati nei precedenti Accordi. L'importo della indennità di posizione viene di conseguenza correlato alla categoria economica della posizione organizzativa.
3. Concordano altresì, nelle more della introduzione del nuovo ordinamento professionale ed in linea con il criterio fissato per la destinazione del personale riqualificato, nonché al conseguente futuro adeguamento degli organici degli Enti, di riconoscere in via transitoria come nuove posizioni organizzative, rispettivamente di terza e di seconda categoria, anche quelle relative agli incarichi attribuiti al personale riqualificato nelle ex posizioni C2 e C3, anche se non previsti negli organici attualmente vigenti.
4. Nei casi in cui i nuovi incarichi indicati al precedente comma 3 sono conferiti al medesimo funzionario che conserva la responsabilità di una posizione organizzativa riconosciuta nel precedente anno 2008, si dà luogo al pagamento della sola indennità riferita a quest'ultima. Qualora, invece, detta ultima posizione organizzativa (prevista in organico) sia ricoperta da altro funzionario, i nuovi incarichi citati al comma 3 potranno essere retribuiti con il FUS ai sensi del successivo comma 7, e riconosciuti nei limiti previsti dalle procedure di cui ai successivi commi 8 e 9.
5. I contingenti - parziali e complessivo -, le posizioni organizzative e gli importi della relativa indennità, sono pertanto stabiliti come indicato nella seguente tabella e nell'allegato 1, parte integrante della presente intesa.



Ministero della Difesa - Accordo per la distribuzione del FUA 2009

Categoria	n. unità	importo
I	165	1.633,00
II	651	1.333,00
III	907	1.033,00
Totale	1.723	

6. Il contingente delle posizioni organizzative potrà essere rimodulato a seguito della ricognizione che verrà effettuata per procedere alla individuazione dei destinatari della correlata indennità per l'anno 2009, fermo restando l'ammontare degli importi tabellari previsti per singola categoria e, in ogni caso, l'ammontare complessivo della spesa indicato al precedente art. 4.
7. Le parti, considerato che la individuazione e la determinazione delle posizioni organizzative è di esclusiva competenza della contrattazione nazionale, stabiliscono che eventuali particolari incarichi, relativi a compiti di istituto attribuiti nel corso dell'anno, a seguito di contrattazione locale, con retribuzione a carico del FUS dell'Ente, potranno essere portati all'esame della contrattazione nazionale dell'anno successivo. Detti incarichi, quindi, potranno essere riconosciuti come posizioni organizzative solo ove la contrattazione nazionale ne accerti la rispondenza ai parametri previsti dalla normativa di comparto e di amministrazione.
8. Le parti, al fine di adeguare i risultati della ricognizione operata nel 2008 alle esigenze dell'anno 2009, fermo restando l'ammontare complessivo della spesa, convengono di riconoscere, in sostituzione delle posizioni organizzative soppresse o vacanti per l'intero anno 2009, altrettanti incarichi della medesima categoria economica risultati coperti nell'anno.
9. A tal fine saranno remunerati, in via prioritaria i corrispondenti incarichi attribuiti nel corso dell'anno 2008 con onere a carico del FUS, per i quali si sia accertata la rispondenza alla normativa di comparto e di amministrazione ai sensi dell'art. 7, comma 10, CCNI FUA 2008 e, in via subordinata, le nuove posizioni che gli Organi di Vertice avranno segnalato in sostituzione alle corrispondenti posizioni soppresse o vacanti per l'intero anno.
10. Nel procedere alle suddette sostituzioni delle posizioni organizzative soppresse o vacanti per l'intero anno 2009, le parti concordano di applicare, nell'ordine, i seguenti criteri:
 - a. medesimo Ente;
 - b. medesima Forza Armata;
 - c. medesima categoria economica;
 - d. conferimento di incarichi come definiti al precedente comma 3;
 - e. maggiore fascia retributiva posseduta dal titolare;
 - f. maggiore anzianità anagrafica del titolare.
11. Le quote delle indennità non corrisposte relative a periodi di vacanza per una parte dell'anno, non possono confluire nel FUS del singolo Ente bensì rimangono nella disponibilità del FUA.

Art. 6

(P.O. – Interpretazione autentica)

Le parti, preso atto della recente proliferazione degli incarichi segnalati dagli Enti, sovente non rispondenti ai criteri ed alle tipologie riconosciute dalla contrattazione di comparto e integrativa di amministrazione, forniscono di seguito una interpretazione autentica atta a garantire la corretta applicazione contenuta nell'allegato 1 al presente Accordo. A tal fine chiariscono che:

- a. la "titolarità di unità organica" non può essere riferita agli incarichi relativi alle mere articolazioni interne di una Unità, ma deve corrispondere ad uffici che contemplino la

Ministero della Difesa – Accordo per la distribuzione del FUA 2009

direzione di personale, ad eccezione dei soli incarichi di "Consulente giuridico" e di "Consigliere giuridico".

- b. gli incarichi di "Consulente giuridico" (incarico di I categoria) e di "Consigliere giuridico" (incarico di II categoria) assumono rilevanza di p.o. solo se conferiti presso Alti comandi, ovvero Stabilimenti/Arsenali/Poli delle FF.AA..

Presso ciascuna delle sopracitate tipologie di enti non è possibile riconoscere più di un solo incarico di consulenza giuridica o consiglio giuridico.

E' escluso dal novero delle p.o. ogni altro incarico di consulenza o consiglio, comunque denominato, attribuito presso enti diversi dai succitati.

- c. Non assumono rilevanza di p.o. le qualifiche di "responsabile", "vice", ovvero di "vicario", né sono riconosciuti quali p.o. gli incarichi di "Capo segreteria" e "Capo sezione segreteria", salvo che esercitati presso Segreterie Particolari di Uffici di livello dirigenziale generale.
- d. I commi 11 e 12 dell'art. 7 del CCNI sul FUA 2008, ora riprodotti nei commi 8 e 9 del precedente articolo, si interpretano nel senso che possono essere retribuite solo le PO riconosciute a conferma o in sostituzione di quelle sopprese o vacanti nell'anno immediatamente precedente, per le quali, a seguito delle valutazioni dei risultati delle attività svolte non sia intervenuta la revoca dell'incarico. La revoca comporta la perdita dell'incarico e della indennità di posizione per l'intero anno (art. 19 CCNL 16.2.1999).
- e. La titolarità di Unità Organica tecnica o amministrativa organicamente prevista si interpreta nel senso che l'attribuzione dell'incarico comporta l'effettiva direzione di più unità di personale addette alla medesima UO. Fa eccezione la titolarità di UO presso gli uffici di staff degli Organi di Vertice (SS.MM. e SGD) (art. 18 CCNL 16.2.1999).

Art. 7

(P.O. anno 2008 - Norma transitoria)

1. La ricognizione propedeutica al riconoscimento delle posizioni organizzative relative all'anno 2008, si conformerà al disposto contenuto nell'art. 6 di cui al presente Accordo.
2. Sono fatte salve, in ogni caso, le indennità già corrisposte nei precedenti esercizi finanziari.

PARTE III

PARTICOLARI POSIZIONI DI LAVORO - TURNI - REPERIBILITÀ

Art. 8

(Particolari posizioni di lavoro)

1. Le parti, preso atto delle particolari situazioni lavorative degli Enti della Amministrazione Difesa, già riconosciute per legge, e già definite nei precedenti Accordi (allegati da 2 a 9), provvedono di seguito a riportarne la tipologia, denominandole "particolari posizioni di lavoro":
 - a) sede disagiata;
 - b) rischio radiologico e indennità professionale;
 - c) rischio, anche per operatori subacquei;
 - d) bonifica campi minati;
 - e) disattivazione di ordigni esplosivi ed artifici pirotecnici non riconosciuti;
 - f) mansione ai centralinisti non vedenti;
 - g) imbarco (su natanti e su unità navali di tutte le FF.AA.);
 - h) indennità provvisoria per la distruzione delle armi chimiche.

Ministero della Difesa - Accordo per la distribuzione del FUA 2009

2. La disciplina delle predette particolari posizioni di lavoro, opportunamente adeguata con le innovazioni apportate dall'art. 71, commi 1, 5 e 6, della legge 6.8.2008, n. 133 e tenuto conto delle vigenti leggi speciali, viene riportata nei rispettivi allegati sopra indicati.
3. La disciplina per l'erogazione della indennità per la disattivazione di ordigni esplosivi è modificata come da allegato 6 al presente Accordo.

Art. 9
(Turni)

1. In via preliminare le parti convengono che i turni relativi ai servizi di guardiania svolti dal personale appartenente al settore servizi generali con compiti di guardiania e vigilanza, siano integralmente a carico del FUA. Per quanto riguarda la disciplina dei turni, si rinvia a quanto indicato nell'allegato 10, parte integrante della presente intesa.
2. In deroga a quanto stabilito al successivo articolo 11, comma 3, lettera c) le maggiori o le nuove esigenze di turni per l'anno 2009, connesse a fattispecie diverse dalla guardiania svolta dal personale appartenente al settore servizi generali con compiti di guardiania e vigilanza, dovranno essere fronteggiate con le risorse a disposizione del FUS del singolo Ente senza alcuna ulteriore assegnazione.

Art. 10
(Reperibilità)

1. In via preliminare le parti convengono che la reperibilità relativa ai servizi di guardiania svolti dal personale appartenente al settore servizi generali con compiti di guardiania e vigilanza, sia integralmente a carico del FUA. Per quanto riguarda la disciplina della reperibilità, si rinvia a quanto indicato nell'allegato 11, parte integrante della presente intesa.
2. Per quanto riguarda, invece, la reperibilità correlata a servizi diversi dalla guardiania come specificati al comma 1, le parti, ritenendo che la stessa debba essere retribuita con il FUS a disposizione del singolo Ente interessato, concordano di procedere ad una specifica assegnazione di una quota di maggiorazione del FUS confermando, salvo minori esigenze, l'importo assegnato a tale titolo nel 2008.
3. In deroga a quanto stabilito al successivo articolo 11, comma 3, lettera c), ulteriori maggiori esigenze di reperibilità nel corso dell'anno 2009 connesse a fattispecie diverse dalla guardiania svolta dal personale appartenente al settore servizi generali con compiti di guardiania e vigilanza, dovranno essere fronteggiate con le risorse a disposizione del FUS del singolo Ente senza alcuna ulteriore assegnazione.

Art. 11
(Accantonamenti per le particolari posizioni di lavoro, i turni e le reperibilità)

1. Le parti, per coprire le esigenze relative alle particolari posizioni di lavoro, ai turni ed alla reperibilità dell'anno 2009, stabiliscono di accantonare le seguenti somme rispettivamente al netto e al lordo datoriale:

voci di spesa	importo netto datoriale	importo lordo datoriale
particolari posizioni di lavoro	€ 3.466.465,71	€ 4.600.000,00
turni	€ 6.480.783,72	€ 8.600.000,00
reperibilità	€ 2.788.244,16	€ 3.700.000,00

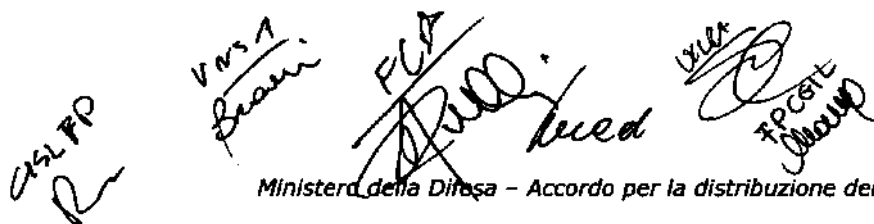
Handwritten signatures and stamps:
 - *UNSA* (Union Nazionale dei Vigili del Fuoco)
 - *FIR* (Federazione Italiana Vigili del Fuoco)
 - *Med* (Medico)
 - *UNSA* (Union Nazionale dei Vigili del Fuoco)
 - *FPCG* (Federazione Provinciale Vigili del Fuoco)
 - *Ministero della Difesa* (Ministry of Defense)

2. In base alle segnalazioni degli Enti, la D.G. per il personale civile elaborerà appositi elenchi con indicate, per ciascuno di essi, le assegnazioni da operare negli anzidetti limiti finanziari, per soddisfare le esigenze di particolari posizioni di lavoro, turni e reperibilità.
3. In base all'accantonamento effettuato ai sensi del precedente comma 1, si potranno verificare, in relazione alle segnalazioni recepite con i citati elaborati; alle effettive esigenze riscontratesi con il consuntivo di fine anno 2008; nonché all'accantonamento operato con il presente accordo; i seguenti casi:
 - a. esigenze effettive minori di quelle segnalate: la differenza costituisce anticipo del FUS dell'ente interessato. Si richiama in proposito la responsabilità diretta anche patrimoniale del direttore dell'ente ove, per retribuire altre situazioni di lavoro, si avvalga delle risorse previste per le particolari posizioni, i turni, la reperibilità;
 - b. esigenze effettive pari o superiori a quelle segnalate, ma pur sempre inferiori ai singoli accantonamenti di cui al precedente comma 1: sono finanziate nei limiti del rispettivo accantonamento; ciò che residua rimane nella disponibilità del FUA;
 - c. esigenze effettive superiori al singolo accantonamento: sono finanziate con ciò che residua nel FUA dagli altri accantonamenti (v. comma 1).

**PARTE IV
FONDO UNICO DI SEDE**

**Art. 12
(Fondo Unico di Sede - FUS)**

1. Dall'iniziale importo di € 72.634.789,00 attualmente disponibile (cfr. art. 2), residua, a seguito dei precedenti accantonamenti, la somma di € 49.662.970,00.
Tale importo verrà utilizzato per le finalità indicate ai successivi commi 6, 7, 8 e 9.
Per il conseguimento di tali finalità verrà assegnato ad ogni Ente detto stanziamento residuo in ragione di quota parte per ogni dipendente in servizio dal 1° gennaio 2009. L'importo medio pro capite che ne consegue è pari a:
 - Euro 1.570,72 al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro, corrispondenti ad Euro 1.183,66 al lordo degli oneri a carico del lavoratore
2. Detto "importo medio pro capite" costituisce la quota unitaria che, moltiplicata per il numero dei dipendenti in servizio al 1° gennaio presso un Ente, dà luogo alla determinazione dell'ammontare complessivo del Fondo Unico di Sede a disposizione di ciascun Ente. Tale Fondo, distribuito tra tutti i dipendenti in servizio nel corso dell'anno in base ai criteri fissati dalla contrattazione locale, dà a sua volta luogo all'importo che verrà effettivamente corrisposto ai singoli lavoratori.
3. Tale importo differisce da quello "medio" utilizzato per quantificare il Fondo, sia a causa delle cessazioni ed immissioni in servizio verificatesi durante l'anno, sia a causa delle differenziazioni da lavoratore a lavoratore, dovute ai criteri adottati dalla contrattazione locale per la distribuzione del FUS.
4. Le parti rammentano l'illegittimità della esclusione tra i destinatari del FUS del personale destinatario delle posizioni organizzative, richiamando al riguardo la responsabilità amministrativa dei dirigenti degli Enti.
5. Le parti ai fini di indicare alla contrattazione locale opportuni punti di riferimento nell'ambito dei quali procedere alla conclusione degli accordi per la distribuzione del Fondo Unico di



Ministero della Difesa - Accordo per la distribuzione del FUA 2009

Sede, rammentano l'inderogabilità delle norme contenute nell'art. 71, comma 5, Legge 6.8.2008, n. 133 e la conseguente nullità, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, di ogni clausola negoziale in contrasto con la predetta disciplina legislativa, la quale prevede che tutte le assenze – comprese quelle per malattia, ferie e permessi – non sono equiparabili alla presenza in servizio, ad eccezione di:

- a. Congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata al lavoro, e congedo di paternità (astensioni obbligatorie);
 - b. Assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto;
 - c. Assenze dovute alla fruizione di permessi per citazione a testimoniare e per espletamento delle funzioni di giudice popolare;
 - d. Assenze previste dall'art. 4 comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53 (tre giorni annuali in caso di decesso o grave infermità di un congiunto);
 - e. Assenze, per i soli dipendenti portatori di handicap grave, dovute alla fruizione dei permessi di cui all'art. 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992 n. 104 (permessi giornalieri ed orari previsti dai commi 2 e 3 dell'art. 33 legge 104/1992).
6. Al fine di collegare la retribuzione di incentivazione all'effettivo conseguimento dei risultati e ai giorni di effettiva prestazione lavorativa – come da ultimo previsto dal comma 5 dell'art. 71 della legge 6.8.2008, n. 133 –, le indennità da erogare nell'ambito del FUS sopra determinato dovranno essere corrisposte agli aventi diritto sulla base dei criteri fissati in contrattazione locale in una o più soluzioni a decorrere dalla messa a disposizione delle risorse al singolo Ente e nei limiti delle stesse. Il saldo della quota di cui sopra potrà pertanto essere erogato a conclusione dei processi di misurazione e di valutazione dei risultati al 31 dicembre 2009.
7. Nelle more della emanazione del DPCM previsto dall'art. 7 bis della legge 27.2.2009, n. 14, con il quale verranno definiti criteri e parametri di misurabilità dei risultati ai fini dell'erogazione del trattamento economico accessorio al personale delle Amministrazioni statali, nonché dei decreti delegati previsti dall'art. 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, continuano ad applicarsi le clausole contrattuali di comparto che di seguito si richiamano:
- a. art. 32 CCNL 16.2.1999;
 - b. artt. 21, 22 e 23 CCNL 14.9.2007 (con esclusione del comma 3 dell'art. 23, disapplicato dall'art. 3, comma 4, CCNL 23.1.2009);
 - c. artt. 2 e 3 CCNL 23.1.2009.
8. A tal fine in sede di contrattazione locale, ai sensi dei CCNL richiamati alle lettere a, b, c, del precedente comma 7, dovranno essere fissati:
- A. I criteri per l'attuazione di piani o progetti di risultato da retribuire con il Fondo Unico di Sede;
 - B. I criteri per la graduazione dei compensi relativi ai citati piani o progetti in relazione alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi assegnati;
 - C. Le modalità e le tempistiche delle verifiche intermedie e finali del raggiungimento dei risultati.
9. I singoli Enti, in riferimento ai criteri fissati dalla contrattazione locale, verificano il raggiungimento dei risultati e procedono, sulla scorta delle somme che saranno messe a disposizione ai sensi del precedente comma 6, alla liquidazione dei relativi compensi in un'unica soluzione o in base a successivi stati di avanzamento.
10. Ai soggetti sindacali stipulanti gli accordi decentrati in materia di distribuzione del FUA/FUS, dovrà essere fornita, a richiesta, copia dei riepiloghi analitici e nominativi relativi a tutte le corresponsioni in materia di FUA/FUS.

CISL PP
unsa
FUP
FPCEIT

PARTE V
ULTERIORI SOMME DEL FUA

Art. 13

(Utilizzazione delle ulteriori somme disponibili e Indennità di mobilità)

1. Le parti rammentano che lo stanziamento dell'anno 2009 sul cap. 1375 di cui al precedente art. 2, comma 1, non comprende tutte le risorse destinate ad alimentare il Fondo Unico di Amministrazione. Richiamano in proposito le ulteriori risorse che perverranno al FUA citate al precedente art. 2, comma 2, attualmente previste dalle vigenti disposizioni normative e contrattuali:
 - a. somme cd. Variabili relative al personale cessato nell'anno precedente (retribuzione individuale di anzianità; ex posizioni super; percorsi formativi; indennità di amministrazione), e ai risparmi derivanti dal lavoro a tempo parziale;
 - b. somme derivanti dagli incrementi contrattuali previsti dall'art. 6 CCNL 23 gennaio 2009;
 - c. somme derivanti dalla applicazione della legge 27 febbraio 2009, n. 14;
2. Le risorse di cui al precedente comma saranno utilizzate per le seguenti finalità:
 - Finanziamento dell'indennità di mobilità per le esigenze dell'anno 2009, per la cui rinnovata disciplina si rinvia all'allegato 12, parte integrante della presente intesa.
 - Finanziamento della quota destinata ad integrare il Fondo dell'Agenzia Industrie Difesa, in modo da assicurare le finalità previste dall'art. 3, comma 3.
 - Finanziamento della quota di FUS da corrispondere in base a criteri e parametri di misurabilità dei risultati che saranno recepiti da apposito Accordo da sottoscrivere con le OO.SS. nazionali, in applicazione dei CCNL di comparto e del DPCM previsto dall'art. 7 bis della legge 27 febbraio 2009, n. 14.

PARTE VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14

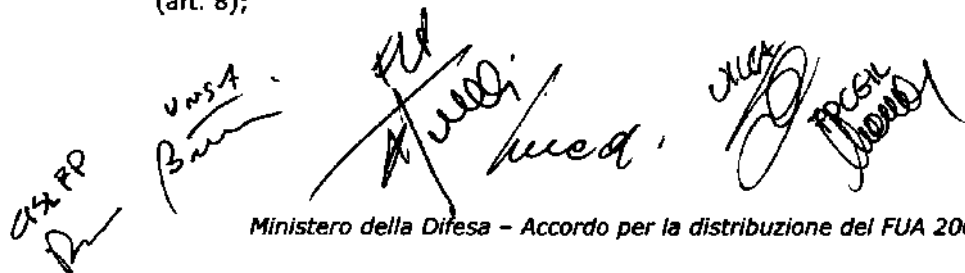
(Specchio di ripartizione)

Per una più capillare e dettagliata conoscenza del presente Accordo, viene annesso l'unito specchio (allegato 13) nel quale vengono riportati, anche al netto degli oneri datoriali, i vari stanziamenti citati negli articoli che precedono, relativi all'ammontare della somma attualmente disponibile indicato al precedente art. 2, comma 1 (€ 72.634.789,00).
In allegato 14 specchio di composizione del Fondo.

Art. 15
(Allegati)

Formano parte integrante del presente Accordo i seguenti allegati:

1. criteri per l'individuazione delle posizioni organizzative 2009 (art. 5);
2. indennità per sede disagiata (art. 8);
3. rischio radiologico ed indennità professionale (art. 8);
4. indennità di rischio - anche per operatori subacquei (art. 8);
5. indennità per bonifica dei campi minati (art. 8);
6. indennità per disattivazione di ordigni esplosivi ed artifici pirotecnici non riconosciuti (art. 8);



Ministero della Difesa - Accordo per la distribuzione del FUA 2009

7. indennità per mansione ai centralinisti non vedenti (art. 8);
8. indennità di imbarco (su natanti e unità navali di tutte le FF.AA.) (art. 8);
9. indennità provvisoria distruzione armi chimiche (art. 8);
10. indennità per tumi (art. 9);
11. indennità per reperibilità (art. 10);
12. indennità di mobilità con tabella retributiva in annesso "A" (art. 13);
13. distribuzione delle somme disponibili 2009 (art. 14);
14. composizione del FUA (art. 14).

Art. 16
(Modifiche agli allegati)

Vengono di seguito indicati gli allegati che hanno subito modifiche e/o integrazioni rispetto al 2008.

1. ALL. 1 - criteri per l'individuazione delle posizioni organizzative 2009 (art. 5);
 2. ALL. 2 - indennità per sede disagiata (art. 8);
 3. ALL. 3 - rischio radiologico ed indennità professionale (art. 8);
 4. ALL. 6 - disattivazione di ordigni esplosivi ed artifici pirotecnici non riconosciuti (art. 8);
 5. ALL. 7 - indennità per mansione ai centralinisti non vedenti (art. 8);
 6. ALL. 12 - indennità di mobilità con tabella retributiva in annesso "A" (art. 13);
- Dette modifiche, al fine di agevolarne la lettura, sono state evidenziate in grassetto.

IL DELEGATO ALLA CONTRATTAZIONE

Dir. Gen. Dr. Carlo Lucidi ,

Carlo Lucidi

C.G.I.L. F.P. Difesa *Marco Mares*

C.I.S.L. F.P. Difesa *R. B. B.*

U.I.L. P.A. Difesa *U. B.*

F.L.P. - Difesa *F. A. B.*

FED. CONF. SAL./UNSA Difesa *F. B. B.*

R.d.B. - P.I.

Roma, 3 GIU 2009

ERRATA CORRIGE

A correzione della errata indicazione del comma dell'art. 23 CCNL 14.9.2007 da disapplicare ai sensi dell'art. 3 CCNL 23.1.2009, la lettera b. del comma 7 dell'art. 12 dell'Ipotesi di Accordo del 3 giugno 2009 per la distribuzione del Fondo Unico di Amministrazione (FUA), è sostituita dalla seguente:

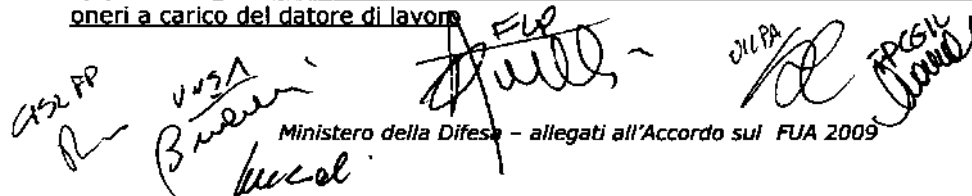
- b. artt. 21, 22 e 23 CCNL 14.9.2007 (con esclusione del comma 2 dell'art. 23, disapplicato dall'art. 3, comma 4, CCNL 23.1.2009);

ALLEGATO 1
(art. 5)**POSIZIONI ORGANIZZATIVE****Anno 2009**

categoria	Tipologia dell'incarico organicamente previsto per la terza area	n. unità	Importi tabellari
I	- Direzione di Uffici/Servizi non dirigenziali prevista per la ex posizione economica C3 come indicato al successivo punto 4; - incarichi di consulenza organicamente previsti presso gli organi di vertice dell'Amministrazione; - consulente giuridico presso gli Alti Comandi territoriali.	165	€ 1.633,00
II	- Titolarità di unità organizzativa organicamente prevista per la ex posizione economica C2 come indicato al successivo punto 4; - incarichi di studio organicamente previsti presso Uffici Legali di livello dirigenziale; incarichi conferiti ai sensi dell'art. 5, comma 3.	651	€ 1.333,00
III	- Titolarità di unità organica tecnica o amministrativa, prevista per la ex posizione economica C1 come indicato al successivo punto 4; incarichi conferiti ai sensi dell'art. 5, comma 3; - Titolarità dell'ufficio cassa; - Incarico di consegnatario con l'obbligo della resa del conto giudiziale; - Incarico di ufficiale rogante; - Incarico di funzionario delegato alla spesa (incarico attribuito con D.M. di Bilandife); - Responsabile del servizio prevenzione e protezione.	907	€ 1.033,00
TOTALE COMPLESSIVO		1.723	

1. Qualora una posizione organizzativa prevista per il personale militare sia ricoperta da personale civile esclusivamente appartenente alla terza area, allo stesso compete l'indennità nella misura prevista per la categoria economica a cui appartiene la PO.
2. Qualora un funzionario ricopra più incarichi che danno diritto all'indennità per posizione organizzativa, verrà comunque riconosciuta e corrisposta solo una posizione organizzativa.
3. L'indennità per posizioni organizzative rimaste vacanti per l'intero anno rientra nella disponibilità del FUA.
4. Nelle more della definizione del nuovo ordinamento professionale e della revisione delle tabelle organiche, gli incarichi di riferimento sono quelli previsti per le ex posizioni economiche rispettivamente indicate.

(*) NOTA: gli importi annui sopra indicati sono riferiti per tredici mensilità al netto degli oneri a carico del datore di lavoro



 Ministero della Difesa - allegati all'Accordo sul FUA 2009

**ALLEGATO 2
(art. 8)****INDENNITA' PER SEDE DISAGIATA**

Importo € 45,45 mensili (tale importo comprende la rivalutazione del 10% operata nel 2007).

1. L'indennità per sede disagiata compete in misura unica mensile ai dipendenti in servizio presso località particolarmente isolate e disagiate, già individuate come tali per il personale militare.
2. La stessa compete anche a quel personale che si rechi nelle predette sedi saltuariamente per motivi di servizio in ragione di 1/22 o 1/26 a seconda dell'articolazione dell'orario di lavoro su 5 o 6 giorni settimanali.
3. L'indennità va corrisposta per tutti i giorni di effettivo servizio prestato e non si corrisponde durante i giorni di assenza dal servizio per qualsiasi causa, fatte salve le eccezioni previste dall'art. 71, comma 5, legge 6.8.2008, n. 133:
 - a. Congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata al lavoro, e congedo di paternità (astensioni obbligatorie);
 - b. Assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto;
 - c. Assenze dovute alla fruizione di permessi per citazione a testimoniare e per espletamento delle funzioni di giudice popolare;
 - d. Assenze previste dall'art. 4 comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53 (tre giorni annuali in caso di decesso o grave infermità di un congiunto);
 - e. Assenze, per i soli dipendenti portatori di handicap grave, dovute alla fruizione dei permessi di cui all'art. 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992 n. 104 (permessi giornalieri ed orari previsti dai commi 2 e 3 dell'art. 33 legge 104/1992).
4. La decurtazione deve essere operata in ragione di un trentesimo per ciascun giorno di assenza, comprendendo nel computo i giorni festivi e i sabati inclusi nel periodo di assenza.

(*) NOTA: tutti gli importi sopra indicati devono intendersi al lordo degli oneri a carico del lavoratore

Handwritten signatures and initials of various officials, including "ASL FP", "FUC", "FUCIL", and "FUCIL".

**ALLEGATO 3
(art. 8)****INDENNITA' DI RISCHIO RADIOLOGICO E INDENNITA' PROFESSIONALE****A) INDENNITÀ DI RISCHIO RADIOLOGICO**

1. I destinatari dell'indennità di rischio radiologico sono i dipendenti sottoposti a rischio da radiazioni negli ambienti di lavoro classificati secondo le modalità di cui al D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 ed in particolare nell'Allegato III al suddetto Decreto che ha classificato il personale esposto in Categoria A e Categoria B e ridefinito gli ambienti di lavoro in Zone Controllata e Sorvegliata.
2. Ai lavoratori classificati in Categoria A viene corrisposta un'indennità nella misura unica mensile lorda di € 113,62.
3. Ai lavoratori classificati in Categoria B viene corrisposta un'indennità nella misura unica mensile lorda di € 28,40.
4. L'indennità di cui ai precedenti commi non sono soggette a detrazioni per assenze verificatesi nel corso del mese, fino ad un massimo di 60 giorni continuativi di assenza.
5. Qualora il periodo di assenza superi i 60 giorni consecutivi, dovranno essere operate detrazioni di 1/30 delle misure uniche mensili lorde sopra previste soltanto per ogni ulteriore giornata calendariale di assenza eccedente i 60 giorni.
6. L'indennità di rischio radiologico non è cumulabile con altre indennità eventualmente previste a titolo nocivo, rischioso e per profilassi.
7. **La corresponsione dell'indennità di rischio radiologico continua ad essere disciplinata dalla vigente normativa speciale in coerenza con la natura "preventiva" anziché risarcitoria riconosciuta dalla sentenza Corte Costituzionale n. 343 del 1992.**

B) INDENNITÀ PROFESSIONALE

1. Per i *tecnici di radiologia*, l'indennità derivante da rischio radiologico assume, ai sensi dell'art. 18 CCNL 16.2.2003, la denominazione di indennità professionale a decorrere dal 1° gennaio 2004.
Questa compete in ragione della qualifica professionale posseduta dal dipendente ed è corrisposta in conformità della vigente disciplina (legge 27 ottobre 1988, n. 460) nella misura unica mensile, non correlata alla presenza di € 113,62 lordi.
2. L'indennità professionale non è cumulabile con l'indennità di rischio radiologico, con altre indennità eventualmente previste a titolo nocivo, rischioso e per profilassi.
3. **Le parti, preso atto della speciale disciplina che concerne i titolari della indennità professionale, convengono che qualora nel corso dell'anno il dipendente tecnico di radiologia usufruisca dei 15 giorni di congedo ordinario previsti dall'art. 5 legge 23 dicembre 1994, n. 724, dette assenze dal servizio dovranno essere equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme relative al Fondo Unico di Sede.**

(*) NOTA: tutti gli importi sopra indicati **comprendono la rivalutazione del 10% operata nel 2007** e devono intendersi al lordo degli oneri a carico del lavoratore.

FLP
Quelli
Lucid

AGL FP
R

UNSA
Bruni

ALTA
TPCG/L
R

Ministero della Difesa - allegati all'Accordo sul FUA 2009

INDENNITA' DI RISCHIO
(Tabella A del D.P.R. 5.5.1975, N. 146)

ALLEGATO 4
(art. 8)

1. Compete ai dipendenti civili una Indennità giornaliera per le prestazioni di lavoro comportanti continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute o alla incolumità personale elencate nella tab. A annessa al DPR 146/75, fermo restando l'obbligo dell'Amministrazione di garantire la sicurezza delle condizioni di lavoro in applicazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
2. Tale Indennità compete per ogni giornata di servizio effettivamente reso esclusi i giorni di assenza a qualsiasi titolo, ad eccezione di periodi di assenza per infermità, infortunio sul lavoro o malattia professionale dipendente da causa di servizio inerente al rischio cui l'Indennità si riferisce.
3. Per quanto riguarda il pagamento delle indennità per le situazioni di rischio già individuate con un provvedimento formale (DM di rischio) si fa presente che le stesse potranno essere corrisposte laddove sussistano le condizioni accertate con tale provvedimento.
4. Le nuove situazioni lavorative di rischio devono essere individuate sotto la diretta responsabilità dei dirigenti preposti agli enti qualora sussistano le previste condizioni per il riconoscimento del diritto al relativo pagamento, tenendo conto di quanto indicato nella tabella A annessa al DPR 146/75.
5. Ai dipendenti che effettuano prestazioni di lavoro rischiose su turni di 12 ore articolati su 3 giorni lavorativi, l'Indennità di rischio deve essere corrisposta per un numero di giorni pari a quello stabilito, in materia di orario di lavoro, dalla contrattazione locale presso l'Ente dove il dipendente presta la sua attività lavorativa.
6. Si rammenta che l'Indennità in questione non è cumulabile con il premio di disattivazione previsto dalla L.294/85, e con l'Indennità per rischio da radiazioni prevista dal precedente all. 3, né con l'Indennità di cui al D.Lgs.Lgt. 320/1946 (Bonifica Campi Minati).
7. IMPORTI come da Tab. A allegata al DPR n. 146/75
 - GRUPPO I € 2,41 (su gg. 6) € 2,89 (su gg. 5)
 - GRUPPO II € 1,13 (su gg. 6) € 1,36 (su gg. 5)
 - GRUPPO III € 0,79 (su gg. 6) € 0,96 (su gg. 5)
 - GRUPPO IV € 0,51 (su gg. 6) € 0,62 (su gg. 5)
 - GRUPPO V € 0,45 (su gg. 6) € 0,55 (su gg. 5)
8. Gli importi indicati nel presente allegato comprendono la rivalutazione del 10% operata nel 2007. L'eventuale ulteriore incremento dovrà essere attinto dal Fondo Unico di Sede.
9. Agli operatori subacquei spetta una indennità di rischio nelle misure e con le modalità previste dalla tab. C del D.P.R. 146/75 e successive modificazioni (Legge 3.2.1982, n. 28), CCNI sul FUA 2007, come riportato nella seguente tabella.

profondità massima raggiunta durante l'immersione (in metri)		Indennità in euro per ogni ora di immersione non in saturazione usando apparecchiature a:			Indennità (in euro) per ogni ora di immersione in saturazione
		Aria	Miscele sintetiche	Ossigeno	
1		2	3	4	5
0	12	0,68	0,91	1,36	0,34
13	25	0,91	1,36	1,94	0,45
26	40	1,13	1,94	0,00	0,57
41	55	1,71	2,50	0,00	0,68
56	80	2,84	3,41	0,00	0,79
81	110	3,41	3,98	0,00	0,91
111	150	0,00	4,54	0,00	1,13
151	200	0,00	5,12	0,00	1,42
Oltre	200	0,00	5,68	0,00	1,71

(*) NOTA: tutti gli importi sono al lordo degli oneri a carico del lavoratore.

FUP
SP. Heller
CRP
R.
Bianchi
*VLDP**
FROSIL
Ministero della Difesa - allegati all'Accordo sul FUA 2009
Lucid.

BONIFICA CAMPI MINATI
(D.Lgs. Lgt. 12 aprile 1946, n. 320 art. 12)

IMPORTO

- | | | |
|--|-------------|-------------|
| a) indennità giornaliera di rischio: | max. € 0,34 | min. € 0,26 |
| b) indennità giornaliera di fuori residenza
per il personale civile non di ruolo: | max. € 0,27 | min. € 0,07 |
| c) premio di disattivazione per ogni mina,
proiettile, bomba od ordigno esplosivo
disattivato o rimosso: | € 1,14 | |

(*) NOTA: tutti gli importi sopra indicati devono intendersi al lordo degli oneri a carico del lavoratore

FLS
Gill
UPSA
Brewer
Luedtke
CISE PD
V
UCR
FPCGIL
Brewer

ALLEGATO 6
(art. 8)

PREMIO DI DISATTIVAZIONE
(L. 29.5.1985, N. 294)

PREMIO riservato agli artificieri della Difesa impiegati in attività di rimozione, disinnesco o distruzione di ordigni esplosivi, **nonché in attività di identificazione, neutralizzazione, bonifica di artifici pirotecnici non riconosciuti**, secondo i criteri applicativi dettati dalla circolare n. 39500 del 12.10.90 di DIFEOPERAI.

Tale premio non è cumulabile con l'indennità di rischio connesso con la manipolazione di esplosivi (prevista dal DPR n. 146/75) né con l'indennità di cui al Dlgs.Lgt. 12.4.46, n. 320 (BONIFICA CAMPI MINATI).

IMPORTO: € 113,62 giornaliero, come rideterminato dalla legge 174 del 20.6.1997 e rivalutato del 10% nel 2007.

(*) NOTA: tutti gli importi sopra indicati devono intendersi al lordo degli oneri a carico del lavoratore

FUP
UNSA
CISL
UIL
FPCGIL
Breni
med

**ALLEGATO 7
(art. 8)****INDENNITA' DI MANSIONE AI CENTRALINISTI NON VEDENTI
(L. 113/85 - art. 9, comma 1)**

1. Compete a tutti i centralinisti non vedenti, iscritti all'Albo Professionale Nazionale dei centralinisti privi di vista, occupati in base alle norme relative al loro collocamento obbligatorio, una indennità di mansione pari a quella già riconosciuta agli operatori dipendenti dalla soppressa Azienda di Stato per i servizi telefonici.
2. L'indennità va corrisposta per tutti i giorni di effettivo servizio prestato e non si corrisponde durante i giorni di assenza dal servizio per qualsiasi causa, fatte salve **le eccezioni previste dall'art. 71, comma 5, legge 6.8.2008, n. 133:**
 - a. **Congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata al lavoro, e congedo di paternità (astensioni obbligatorie);**
 - b. **Assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto;**
 - c. **Assenze dovute alla fruizione di permessi per citazione a testimoniare e per espletamento delle funzioni di giudice popolare;**
 - d. **Assenze previste dall'art. 4 comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53 (tre giorni annuali in caso di decesso o grave infermità di un congiunto);**
 - e. **Assenze, per i soli dipendenti portatori di handicap grave, dovute alla fruizione dei permessi di cui all'art. 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992 n. 104 (permessi giornalieri ed orari previsti dai commi 2 e 3 dell'art. 33 legge 104/1992).**
3. IMPORTO: € 4,14 giornaliero, maggiorate del 20% se l'orario è su gg. 5, e ridotte del 50% qualora il servizio prestato sia inferiore alla metà dell'orario giornaliero (Circ. DIFEIMPIEGATI n. 77670 del 21.11.1992). Gli importi sopra indicati comprendono la rivalutazione del 10% operata nel 2007.
4. In tutti i casi di rapporto di lavoro a tempo parziale (part time) si applica, per il calcolo dell'indennità, la stessa riduzione percentuale del rapporto di lavoro, prendendo come base di calcolo gli importi di cui al punto 3.

(*) NOTA: tutti gli importi sopra indicati devono intendersi al lordo degli oneri a carico del lavoratore

FP
VNSA
mea
CISL FP
mea
UIL
FPCGIL
mea

ALLEGATO 8
(art. 8)

INDENNITÀ DI IMBARCO

1. Al personale preposto alla conduzione di natanti e unità navali di tutte le FF.AA. nonché al personale che effettua la prestazione lavorativa a bordo di detti mezzi, ad esclusione, quindi, del personale meramente trasportato, è corrisposta una indennità di imbarco.
2. Tale indennità è corrisposta per ogni giornata di effettiva prestazione resa su natanti e unità navali in navigazione o alla fonda.
3. L'importo è corrisposto nella misura massima di € 5,68 per ciascuna giornata lavorativa.
4. Per il personale imbarcato ed in navigazione per periodi superiori a 24 ore l'importo giornaliero di imbarco è corrisposto in misura pari a € 11,35. In caso di giorno festivo o feriale non lavorativo (ad es. il sabato se l'orario di servizio del dipendente fosse stabilito dal lunedì al venerdì) l'importo giornaliero è comunque corrisposto nella misura di € 22,72.
5. L'Ente di servizio dovrà tenere, ai fini della corresponsione della indennità di imbarco, idonea documentazione dalla quale risulti, per ciascun dipendente, il numero di giornate di effettiva prestazione lavorativa a bordo.
6. Gli importi sopra indicati comprendono la rivalutazione del 10% operata nel 2007.

NOTA:

Tutti gli importi sopra indicati devono intendersi al lordo degli oneri a carico del lavoratore.

Spall - *CISL FP*
Braschi *med.* *IPCGIL*
Diawu

**ALLEGATO 9
(art. 8)****MODALITA' DI ISTITUZIONE PROVVISORIA DI INDENNITA' PER
DISTRUZIONE ARMI CHIMICHE ED EFFICIENZA APPARATI DI BONIFICA E
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE NBC
(D.P.R. 1.7.1997 n. 289 art. 5)**

1. Indennità prevista per il personale civile del Centro Tecnico Logistico Interforze NBC di Civitavecchia (RM) impiegato nello svolgimento delle operazioni di distruzione delle armi chimiche vecchie e/o abbandonate, quali aggressivi chimici tal quali o contenuti in bombe d'aereo, proietti, ordigni, artifizi privi di spoletta e/o carica esplosiva - fusti di tipo "C", "D", e "H" o similari - bombole e serbatoi a pressione, svolte presso il Compensorio Militare di S. Lucia di Civitavecchia e compiute nell'ambito di impianti automatici che utilizzano software applicativi, sul territorio nazionale in caso di intrasportabilità del materiale stesso.
2. Tale indennità compete esclusivamente per ogni giornata di effettiva prestazione resa sul territorio nazionale, in caso di intrasportabilità del materiale stesso, o presso gli impianti in funzione, esclusi quindi i giorni di assenza a qualsiasi titolo ed i giorni in cui gli impianti sono fermi per qualsiasi motivo.
3. L'indennità non è cumulabile per le giornate di percezione con l'indennità di disattivazione (L. 29.5.1995, n. 294), né con l'indennità per bonifica campi minati (D. Lgs. Lgt. 12.4.1946, n. 320), né con indennità per altra fattispecie rischiosa.
4. Importo giornaliero (comprensivo della rivalutazione del 10% operata nel 2007): € 17,05 (importo al lordo degli oneri a carico del lavoratore)

NOTA: Indennità istituita con decorrenza 1° gennaio 2002.

FLP
GSL FP
UNSA
VLCR
FPCGIL

**INDENNITA' PER TURNI
(art. 1 CCNL 12 gennaio 1996)**

**ALLEGATO 10
(art. 9)**

1. La turnazione serve a garantire, per documentate esigenze di servizio connesse a particolari tipologie di funzioni, di uffici e di lavorazioni, nonché a corrispondenti carenze organiche, la copertura massima dell'orario di servizio giornaliero e dell'orario di servizio settimanale su cinque, sei o sette giorni per ben definiti tipi di funzioni ed uffici. A tale tipologia si fa ricorso a seguito di contrattazione integrativa di livello locale con i soggetti sindacali di cui all'art. 8 - comma 2 del CCNL 16.2.1999.
2. La durata massima di un turno deve essere di norma di nove ore.
 - a. Possono essere previsti turni di durata superiore, fino ad un massimo di dodici ore, in caso di comprovate esigenze particolari come da parere dell'ARAN n. 2788 del 21.3.2000.
 - b. Deve essere comunque garantito, all'interno di un periodo di ventiquattro ore, un periodo di riposo di almeno 12 ore consecutive.
3. La ripartizione del personale nei vari turni dovrà avvenire sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno.
4. L'adozione dei turni può anche prevedere la parziale sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno precedente, con durata limitata alle esigenze dello scambio delle consegne.
5. Turni:
 - mattutino: dalle ore 6.00 alle ore 14.00
 - pomeridiano: dalle ore 14.00 alle ore 22.00
 - notturno: dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del giorno successivo
 - notturno/festivo: dalle ore 22.00 del giorno prefestivo alle ore 6.00 del giorno festivo e dalle ore 22.00 del giorno festivo alle ore 6.00 del giorno successivo.
6. Il numero dei turni notturni effettuabili nell'arco del mese da ciascun dipendente non può essere superiore a otto.
7. Il numero dei turni festivi effettuabili nell'anno da ciascun dipendente non può essere superiore ad un terzo dei giorni festivi dell'anno.
8. Importi al lordo degli oneri a carico del lavoratore:

€ 4,54 per turno mattutino (€ 0,5675 x h)	€ 17,04 (€ 2,13 x h) di ulteriore
€ 6,82 per turno pomeridiano (€ 0,8525 x h)	incremento per turno superfestivo (1°
€ 14,20 per turno notturno (€ 1,775 x h)	gennaio, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, 1°
€ 14,20 per turno festivo (€ 1,775 x h)	maggio, 15 agosto, 25 e 26 dicembre)
€ 28,40 per turno notturno/festivo (€ 3,55 x h)	
9. I diversi importi previsti per ciascun turno si intendono riferiti a turni di 8 ore **(tra parentesi sono indicati gli importi orari)**.
10. L'importo di € 17,04 di incremento per turno super festivo è riferito ad una ipotesi di orario di lavoro articolato su 3 turni di 8 ore ciascuno (6.00/14.00; 14.00/22.00; 22.00/6.00). In tale esempio l'incremento per super festivo, decorre dalle ore 22.00 del giorno prefestivo, alle ore 6.00 del giorno successivo e dalle ore 22.00 del giorno festivo alle ore 6.00 del giorno successivo e deve essere proporzionato al numero di ore effettuate, pari ad un ottavo di € 17,04 (€ 2,13) per ogni ora di durata del turno.
11. In caso di prestazioni che si estendano su più tipologie di orario (pomeridiano/notturno, festivo/non festivo etc.) l'ammontare dell'indennità di turno deve essere calcolata proporzionalmente avendo a riferimento le diverse retribuzioni previste.
12. L'indennità per turno può essere corrisposta anche se la durata del turno è inferiore alle otto ore giornaliere con conseguente riduzione proporzionale del compenso e purché sia sempre assicurata la copertura dell'intera durata del servizio attraverso il criterio della rotazione del personale.
13. I dipendenti che si trovino in particolari situazioni personali, sociali e familiari (L.1204/71, L.903/77, L.104/92, tossicodipendenze, inserimento di figli in asilo nido, figli in età scolare, impegno in attività di volontariato di cui alla Legge 266/91) possono, a richiesta, essere esclusi dalla effettuazione di turni notturni. Sono comunque escluse le donne dall'inizio dello stato di gravidanza e nel periodo di allattamento fino ad un anno di vita del bambino.
14. Gli importi sopra indicati comprendono la rivalutazione del 10% operata nel 2007.

[Firma]
[Firma]
[Firma]
[Firma]
[Firma]

Ministero della Difesa - allegati all'Accordo sul FUA 2009

**ALLEGATO 11
(art. 10)****INDENNITA' PER REPERIBILITA'
(art. 8 CCNL 12 gennaio 1996)**

All'istituto della reperibilità durante le ore o le giornate eccedenti l'orario ordinario di lavoro può farsi ricorso a seguito di contrattazione integrativa di livello locale soltanto per essenziali ed indifferibili necessità di servizio che non possono essere coperte attraverso l'adozione di altre forme di articolazione dell'orario. La reperibilità è riferita alle figure professionali addette ad impianti a ciclo continuo, a servizi di emergenza, a compiti direttamente attinenti all'esercizio delle funzioni giudiziarie, di ordine e di sicurezza pubblica, di difesa esterna, di relazioni internazionali, di diretta collaborazione con l'opera dei ministri.

I criteri che devono essere osservati per l'adozione della reperibilità sono i seguenti:

1. La durata massima del periodo di reperibilità è di 12 ore.
2. In caso di chiamata in servizio, durante il periodo di reperibilità, la prestazione di lavoro non può essere superiore a 6 ore.
3. Ciascun dipendente, di norma, non può essere collocato in reperibilità per più di sei volte in un mese e per non più di due volte di domenica nell'arco di un mese.
4. Per il periodo di reperibilità di 12 ore è corrisposta una indennità pari a € 17,35.
5. Per il periodo di reperibilità di durata inferiore alle 12 ore la predetta indennità viene corrisposta proporzionalmente alla durata stessa maggiorata del 10%. L'importo massimo da corrispondere non dovrà superare l'importo previsto per reperibilità di 12 ore.
6. In caso di chiamata in servizio, l'attività prestata viene retribuita come lavoro straordinario o compensata a richiesta, con recupero orario e/o riposo compensativo.

(*) NOTA: tutti gli importi sopra indicati devono intendersi al lordo degli oneri a carico del lavoratore

ASLP
UNSA
med
CISL PP
UILPA
FPCGIL

**ALLEGATO 12
(art. 13)****FONDO TRATTAMENTO ECONOMICO DI TRASFERIMENTO
"Indennità di mobilità"****(art. 13 CCNI sul FUA 2009)**

Al personale civile appartenente alle aree funzionali del comparto Ministeri con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il Ministero della Difesa ed in servizio presso gli Enti della A.D., in caso di trasferimento d'autorità da Enti per i quali è già stato definito il piano di chiusura o di ristrutturazione e conseguente piano di reimpiego, compete, qualora la sede di destinazione coincida con quella prevista dall'amministrazione, una indennità come sotto specificata:

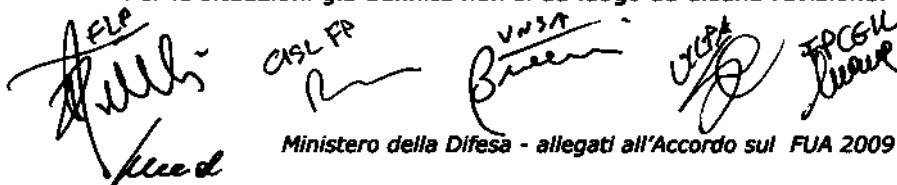
1. trasferimento permanente presso una sede di servizio che disti oltre 30 Km dalla sede di origine: compete al dipendente una somma pro capite determinata in € 10.845,00 al lordo degli oneri a carico del lavoratore.
2. Il personale permanentemente trasferito, destinatario dell'indennità di cui sopra, è obbligato a permanere nella sede di destinazione per un periodo non inferiore a sette anni. A tal fine la frazione superiore a sei mesi è valutata un anno.
3. Trasferimento temporaneo presso una sede di servizio che disti oltre 30 Km dalla sede di origine: compete al dipendente una somma annua pro capite determinata in € 1.549,00 al lordo degli oneri a carico del lavoratore.
4. Il personale temporaneamente trasferito destinatario dell'indennità di cui sopra - alla quale si aggiungono, nella misura di un settimo, le eventuali maggiorazioni chilometriche indicate al successivo punto 5 -, può beneficiare della stessa per un numero massimo di sette annualità, in ragione del protrarsi della durata del trasferimento. A tal fine la frazione superiore a sei mesi è valutata un anno. Con la trasformazione del trasferimento - da temporaneo a permanente - al lavoratore interessato, fermi restando i requisiti del trasferimento indicati in premessa, compete - quale conguaglio - la corresponsione dell'intero ammontare della indennità spettante, detratte le somme percepite ai sensi del precedente punto 3.
In mancanza dei cennati requisiti, al medesimo lavoratore non compete alcun conguaglio.
5. L'indennità di mobilità - sia per trasferimento permanente, sia per trasferimento temporaneo - è oggetto di maggiorazione del 10%, da calcolarsi sempre sulla quota base, ogni 10 km fino alla distanza di 60 km; per distanze superiori ai 60 km tale percentuale sarà ridotta al 5% e calcolata con le stesse modalità fino ad un massimo di 120 km. Per distanze superiori ai 120 km la percentuale è determinata nella misura unica del 55% da calcolarsi sulla quota base. Nell'annesso "A" è riportata la progressione dell'indennità come sopra detto.
6. All'indennità di mobilità, sia nella misura base che nella misura comprensiva delle eventuali maggiorazioni chilometriche, si aggiunge la somma di € 800,00 (annesso "A").
7. In caso di trasferimento permanente, ovvero temporaneo, qualora successivamente ad esso abbia luogo un ulteriore trasferimento, quest'ultimo a domanda dell'interessato e prima che si concluda il periodo di permanenza nell'ente di reimpiego prescritto dal trasferimento d'autorità, l'indennità di mobilità subirà una decurtazione proporzionale al periodo di servizio non prestato nella sede di assegnazione.
8. Nel caso di trasferimento permanente detta decurtazione corrisponde alla differenza tra la quota globale percepita dal dipendente e quella risultante dagli anni e mesi di servizio resi nella sede oggetto di reimpiego.

FCP
Ministero della Difesa - allegati all'Accordo sul FUA 2009
CISE
FCGI

Nel caso, invece, di trasferimento temporaneo detta decurtazione corrisponde alla differenza tra la quota annua percepita dal dipendente e quella risultante dai mesi di effettivo servizio prestati nella sede di reimpiego.

In entrambe le ipotesi i periodi di servizio superiori a sei mesi sono valutati un anno.

9. Nei casi di mobilità esterna volontaria presso altra amministrazione, anche di personale già reimpiegato in ambito difesa e che ha percepito l'indennità di mobilità, si applica quanto previsto ai precedenti punti 7 e 8. Nei casi di trasferimento temporaneo presso altra amministrazione (comando), il recupero dovrà essere effettuato, anche in caso di rinnovo, in proporzione alla durata dello stesso.
10. Al fine di corrispondere l'indennità di mobilità, deve essere chiaramente evidenziato e dichiarato nei verbali di reimpiego annessi ai relativi piani se i trasferimenti sono d'autorità (secondo le esigenze di servizio proposte dall'amministrazione difesa) o in difformità da tali esigenze e quindi nell'interesse del dipendente. In quest'ultimo caso non può essere corrisposta la predetta indennità.
11. Non danno luogo alla restituzione pro quota dell'indennità:
- Le cause di cessazione del rapporto di impiego, ad eccezione di dimissioni volontarie senza diritto al trattamento di quiescenza e licenziamento a qualsiasi titolo;
 - L'assegnazione a nuovo Ente di servizio a seguito di vincita di corso-concorso o di concorso;
 - Il trasferimento successivo ad altro Ente effettuato ai sensi della legge 104/92 ovvero in ragione di situazioni di particolare gravità così come sanzionate alla lettera b della circolare di Persociv n. D/7/74 del 14.12.1998, nei casi in cui le condizioni che hanno dato titolo al beneficio di cui sopra, siano insorte successivamente al movimento che ha originato il diritto alla predetta indennità, nonché nel caso in cui, pur sussistendo dette condizioni con connotati di handicap non grave, sia intervenuto successivo aggravamento che dà titolo ai benefici di cui sopra.
12. Le distanze tra le sedi di servizio vanno riferite al seguente parametro:
- dall'Ente di provenienza all'Ente di nuova assegnazione. Nel CCNI sul FUA 2004, con interpretazione autentica, si è specificato che con il termine Ente, qualora lo stesso sia articolato in più sedi di servizio, si deve intendere l'effettiva sede di impiego all'interno dell'Ente, sia di quello soppresso o chiuso, che di quello di assegnazione.
13. Le distanze sopra indicate devono tenere conto della minore distanza tra dette sedi, e devono essere certificate dall'Automobile Club d'Italia, ovvero, attestate con le indicazioni stradali fornite da rilevazioni satellitari del tipo Google maps o similari ed integrate, ove dette certificazioni o indicazioni non siano esaustive, da una dichiarazione resa da una commissione all'uopo costituita presso l'Ente.
In caso di difformità tra le certificazioni ACI e le attestazioni satellitari, dovrà essere presa in considerazione la dichiarazione più favorevole ai fini della corresponsione della indennità.
14. Gli importi economici indicati ai punti 1, 3 e 5 costituiscono un riferimento certo e costante per esigenze che saranno contrattate, a tal fine anche negli anni futuri.
15. La presente disciplina si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009 anche ai trasferimenti avvenuti anteriormente alla predetta data, le cui istruttorie di liquidazione dell'indennità fossero a quel termine non ancora concluse.
Per le situazioni già definite non si dà luogo ad alcuna revisione.



Ministero della Difesa - allegati all'Accordo sul FUA 2009

INDENNITA' DI MOBILITA': CCNI SULLA DISTRIBUZIONE DEL FUA 2009 (art. 13) Importi in Euro al lordo degli oneri a carico del lavoratore												
	fascia % di incremento	Incremento % progressivo	oltre 30 Km	oltre 40 Km	oltre 50 Km	oltre 60 Km	oltre 70 Km	oltre 80 Km	oltre 90 Km	oltre 100 Km	oltre 110 Km	oltre 120 Km
Importo spettante												
somma aggiuntiva												
indennità di mobilità												
maggiorazione oltre 120 Km	5%	55%	11.645,00	12.729,50	13.814,00	14.356,25	14.898,50	15.440,75	15.983,00	16.525,25	17.067,50	17.609,75
maggiorazione oltre 110 Km	5%	50%	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
maggiorazione oltre 100 Km	5%	45%	10.845,00	11.929,50	13.014,00	13.556,25	14.098,50	14.640,75	15.183,00	15.725,25	16.267,50	16.809,75
maggiorazione oltre 90 Km	5%	40%										542,25
maggiorazione oltre 80 Km	5%	35%						542,25	542,25	542,25	542,25	542,25
maggiorazione oltre 70 Km	5%	30%						542,25	542,25	542,25	542,25	542,25
maggiorazione oltre 60 Km	5%	25%						542,25	542,25	542,25	542,25	542,25
maggiorazione oltre 50 Km	10%	15%			1.084,50	1.084,50	1.084,50	1.084,50	1.084,50	1.084,50	1.084,50	1.084,50
maggiorazione oltre 40 Km	10%	5%		1.084,50	1.084,50	1.084,50	1.084,50	1.084,50	1.084,50	1.084,50	1.084,50	1.084,50
Importo base oltre 30 Km			10.845,00	10.845,00	10.845,00	10.845,00	10.845,00	10.845,00	10.845,00	10.845,00	10.845,00	10.845,00

Annesso "A" all'allegato 12







Ministero della Difesa - allegati all'Accordo sul FUA 2009

ALLEGATO 13**Fondo unico di amministrazione
2009****distribuzione somme disponibili**

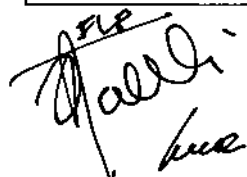
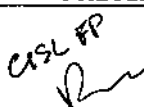
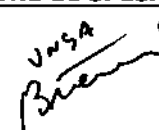
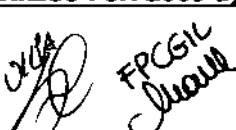
art.	voci	importo al netto degli oneri a carico del datore di lavoro	% degli oneri a carico del datore di lavoro	importo al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro	importo lordo residuo
2	stanziamento in bilancio			72.634.789,00	
3	Fondo Agenzia Industrie Difesa			3.319.410,00	69.315.379,00
4	posizioni organizzative	2.074.159,01	32,70	2.752.409,00	66.562.970,00
11	particolari posizioni di lavoro	3.466.465,71	32,70	4.600.000,00	61.962.970,00
11	quota aggiuntiva del FUS per turnazioni	6.480.783,72	32,70	8.600.000,00	53.362.970,00
11	quota aggiuntiva del FUS per reperibilità	2.788.244,16	32,70	3.700.000,00	49.662.970,00
13	fondo unico di sede 2009	37.424.996,23	32,70	49.662.970,00	0,00

**Fondo unico di sede
2009****distribuzione delle somme disponibili**

art.	VOCI	importi	numero dei dipendenti	quota media pro capite
13	importi al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro	49.662.970,00	31.618	1.570,72
13	importi al netto degli oneri a carico del datore di lavoro	37.424.996,23	31.618	1.183,66

ALLEGATO 14**FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE - PREVISIONE ANNO 2009**

Risorse per alimentazione del fondo	
VOCI DI ALIMENTAZIONE	IMPORTI L.B.
Risorse storiche	
C.C.N.L. 98/01 Art.31 c. 1 - alinea ex art. 36 e37	43.390.126,38
C.C.N.L. 98/01 Art.31 c. 1 - alinea quota lavoro straordinario	2.930.652,23
C.C.N.L. 98/01 Art.31 c. 1 - alinea specifiche disposizioni normative	7.454.098,41
C.C.N.L. 98/01 Art.31 c. 1 - 7 alinea incrementi al personale	
C.C.N.L. 98/01 Art.31 c. 1 - 9 e 10 alinea quote procapite	16.304.015,00
C.C.N.L. biennio economico 2000/2001 Art.6, c. 1 - 1 alinea RIA personale cessato negli anni 2000/2007	17.166.329,60
C.C.N.L. biennio economico 2000/2001 Art.6, c. 1 - 4 alinea	5.635.388,14
C.C.N.L. biennio economico 2000/2001 Art.6, c. 2 (5% quote straordinario)	326.511,28
C.C.N.L. biennio economico 2002/2003 Art.23	7.970.000,00
art.4-bis D.L. n° 3/2005 modificato dall'art.39-vicies-semel, comma 42 del D.L. 273/2005.	
CCNL biennio economico 2004/2005, art.3	6.670.000,00
CCNL 2006/2009, biennio economico 2006/2007 art.32	1.404.119,00
altre risorse	
TOTALE RISORSE a)	109.251.240,04
VOCI UTILIZZO FUA E ANNI PRECEDENTI	
CCNL98/2001 Art. 32 comma 2 - posizioni organizzative	
CCNL98/2001 Art. 17 - posizioni super	4.020.775,00
CCNL98/2001 Art. 32 comma 2 - linea 6 percorsi formativi all'interno delle aree	15.362.378,00
Somme da portare in detrazione ai sensi dell'art. 31, comma 7 CCNL 2006/2009	10.215.568,00
Riduzione ex art.67 comma 5 legge 133/2008(10%del fondo 2004 al netto delle quote confluite ante 31/12/2004	7.017.730,00
TOTALI IMPIEGHI b)	36.616.451,00
PREVISIONE DI SPESA CARICO FUA 2009 a)-b)	72.634.789,04

Ministero della Difesa - allegati all'Accordo sul FUA 2009

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Le parti si danno atto che i principi ribaditi nell'art. 12 sono funzionali all'applicazione dell'art. 71, comma 5 del D.L. 112/2008, convertito in L. 133/2008, sono applicati anche con riferimento alle sotto indicate fattispecie:

1. permessi retribuiti per donatori di midollo osseo di cui all'art. 5 della legge 6 marzo 2001, n. 52;
2. assenze per attività di volontariato di cui all'art. 9 del D.P.R. 8 febbraio 2001 n. 194;
3. permessi di cui alla L. 104/1992;
4. congedi parentali di cui al D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151;
5. permessi di cui all'art. 21, comma 2, con riguardo in particolare a screening o prevenzione oncologica.

Le parti si danno altresì atto che in materia di trattamento economico nei casi di assenza per malattia, di cui all'art. 71, comma 1 del D.L. 112/2008, convertito in L. 133/2008, ai fini di una corretta applicazione si potrà fare riferimento alle circolari e note interpretative nel frattempo emanate.

Handwritten signatures and initials of various officials, including "F.P.", "V.M.S.A.", "M.S.A.", "C.R.L. F.P.", "V.C.B.", and "F.C.B.I.L.", likely representing the parties involved in the agreement.

